

Colonia parziaria miglioratizia tipica del Basso Lazio e competenza delle Sezioni specializzate agrarie

Cass. Sez. II Civ. 2 settembre 2022, n. 25946 ord. - Di Virgilio, pres.; Grasso, est. - C.R. ed a. (avv. Conti) c. Istituto diocesano per il sostentamento del Clero Diocesi Velletri (avv. Perica). (*Conferma App. Roma 7 settembre 2017*)

Contratti agrari - Occupante senza titolo - Azione di rivendica - Colonia parziaria miglioratizia tipica del Basso Lazio - Competenza delle Sezioni specializzate agrarie - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO

1. L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di Velletri-Segni conveniva in giudizio C.E. per sentir accertare e dichiarare di essere l'unico ed esclusivo proprietario di un immobile sito in (OMISSIS), distinto al catasto al foglio (OMISSIS) già di proprietà della prebenda parrocchiale di (OMISSIS) in (OMISSIS) e trasferito di diritto all'Istituto a seguito dell'estinzione di detta prebenda parrocchiale disposta con decreto del ministro del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 1985 e per l'effetto per sentir condannare il convenuto occupante senza titolo al rilascio dello stesso.

2. C.E. nel costituirsi in giudizio contestava che l'istituto fosse proprietario del bene ed assumeva di aver occupato ed utilizzato il terreno fin dal dopoguerra, corrispondendo alla parrocchia di (OMISSIS) un canone annuo prima in natura e poi in denaro. Inoltre, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore della sezione specializzata agraria.

3. Il Tribunale di Velletri rigettava sia l'eccezione di incompetenza per materia che, nel merito, la domanda attorea non avendo l'Istituto provato l'esistenza di un suo acquisto a titolo originario.

4. L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di Velletri-Segni proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. C.E. resisteva, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza in punto di compensazione delle spese processuali e, in via subordinata, per sentir dichiarare la competenza della sezione specializzata agraria.

6. La Corte d'Appello di Roma accoglieva l'impugnazione e in riforma della sentenza impugnata dichiarava la proprietà in capo all'Istituto diocesano del terreno, come individuato a pagina tre della sentenza a seguito del frazionamento.

La Corte d'Appello evidenziava che l'istituto diocesano aveva agito in rivendica quale proprietario che aveva perso il possesso del bene e che, pertanto, aveva l'onere di fornire la prova cd. "diabolica" del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene attraverso la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dai precedenti titolari, propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione in suo favore.

Nella fattispecie, l'istituto aveva depositato una copia non integrale della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici emessa il 24 aprile 1959, pubblicata il 18 maggio del 1959, con la quale il Commissario aveva dichiarato, tra l'altro, che restavano liberi ed affrancati dall'uso civico di pascolo i terreni di proprietà della prebenda parrocchiale di (OMISSIS) e specificamente il terreno in vocabolo (OMISSIS) in catasto al foglio (OMISSIS) di ettari 11.51.50. Il medesimo Istituto diocesano aveva inoltre depositato copia del decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio agosto 1986 con il quale erano stati dichiarati estinti alcuni benefici capitolari, parrocchiali e vicariali tra i quali in (OMISSIS) la prebenda parrocchiale (OMISSIS) e il decreto dello stesso Ministro del 23 aprile 1987 con il quale l'istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di Velletri-Segni era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi alle mense vescovili e ai benefici capitolari e parrocchiali di cui al citato decreto ministeriale, acquisendo il loro patrimonio immobiliare.

Sulla base di quanto riportato, la Corte d'Appello riteneva che l'istituto avesse esaurientemente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico dall'[art. 948 c.c.](#)

Pertanto, la sentenza del Commissario degli usi civici del Lazio, prodotta per intero in copia conforme in appello, non poteva ritenersi un documento nuovo in quanto già prodotta, anche se non interamente, in primo grado del giudizio e atteso che il giudice in forza dei suoi poteri ben avrebbe potuto richiedere la produzione integrale e autentica del documento. Di conseguenza C.E. doveva essere condannato all'immediato rilascio del fondo. Questi, infatti, non aveva mai contestato di occupare il terreno e non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza di un valido titolo di occupazione da opporre all'Istituto appellante, avendo da sempre sostenuto che il terreno era da lui occupato per essere coltivato per conto della parrocchia di (OMISSIS) proprietaria. L'appello incidentale subordinato relativo all'incompetenza per materia del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria doveva essere respinto non avendo l'appellante incidentale

dimostrato l'esistenza tra le parti di un rapporto disciplinato dalla [L. n. 11 del 1971](#).

7. C.R., C.F., L.I. in qualità di eredi di C.E. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

8. L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi Velletri-Segni ha resistito con controricorso.

9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità per violazione delle norme sul procedimento, [art. 345 c.p.c.](#) domanda nuova in appello.

Nella comparsa di costituzione in appello il ricorrente aveva sostenuto che la citazione in primo grado riguardava la rivendica del terreno distinto in catasto al foglio (OMISSIS) nella sua interezza. L'atto d'appello limitava la rivendica ad una particella, (OMISSIS), la particella (OMISSIS) secondo la sentenza del Commissario agli usi civici, unitamente alle particelle 148 e 149 di dimensione di ettari 11.51.50 mentre quella rivendicata aveva una diversa dimensione. L'appellato aveva fatto presente che a seguito di frazionamento la particella (OMISSIS) del foglio numero (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) era stata soppressa e che la stessa aveva dato origine alle particelle (OMISSIS). Inoltre, la particella (OMISSIS), secondo la sentenza del Commissario agli usi civici - titolo di legittimazione dell'Istituto - è sita in (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), mentre la particella (OMISSIS) oggetto di rivendica è sita in località (OMISSIS).

Dunque, la domanda proposta in appello dovrebbe ritenersi nuova in quanto diversa da quella oggetto della rivendica in primo grado.

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha espressamente esaminato la medesima censura evidenziando che la particella (OMISSIS) costituisce parte dell'originario terreno individuato con la particella (OMISSIS) e che non vi è stata contestazione sull'identità dell'immobile. Sicché, nella specie non vi è stata alcuna modifica della causa petendi e neanche una diversa allegazione di fatti rispetto a quelli allegati in primo grado, ma solo una precisazione dell'identità catastale dei beni rivendicati e una modifica meramente quantitativa fondata sui titoli di acquisto fatti valere sin dal primo grado e rappresentati dalla sentenza del Commissario agli usi civici oltre che dal decreto del Ministro dell'Interno.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sulla competenza, [art. 38 c.p.c.](#), [L. n. 11 del 1971](#), [art. 26, L. n. 203 del 1982](#), [art. 47, L. n. 320 del 1963](#) e [L. n. 29 del 1990](#) e [D.Lgs. n. 150 del 2011](#), [art. 11](#) competenza delle sezioni specializzate agrarie.

Premesso che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione interna degli affari di un unico ufficio giudiziario, il ricorrente evidenzia che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado aveva eccepito l'incompetenza funzionale ratione materiae del giudice adito in composizione ordinaria, rilevando che la causa, trattando di vicenda agraria risalente nel tempo, doveva essere attribuita alla competenza della sezione specializzata. Eccezione ribadita anche in appello.

Nella unanime considerazione della giurisprudenza di legittimità la competenza delle sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che siano state proposte questioni relative all'esistenza alla validità e all'efficacia del contratto agrario inquadrabile tra le fattispecie previste dalla legislazione agraria in materia, indipendentemente dalla fondatezza della questione, a meno che non risulti prima facie infondata la relativa eccezione sulla base della sola deduzione delle parti senza necessità di prova del contratto.

In pratica, nel caso in cui il convenuto opponga l'esistenza di un contratto agrario non può negarsi la competenza delle sezioni specializzate per la mancata dimostrazione dell'esistenza del contratto. Quindi colui che prospetta l'esistenza di un contratto agrario ed eccepisce l'incompetenza del giudice adito non solo non deve fornire prova dell'esistenza del contratto ma non è neppure obbligato ad individuare astrattamente le caratteristiche e il nomen iuris del rapporto affermato.

Dunque, tanto il giudice di primo grado quanto quello d'appello non avrebbero dovuto effettuare alcun accertamento circa l'esistenza del contratto, accertamento che gli era sottratto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile sulla questione relativa alla competenza per materia del giudice adito in relazione all'occupazione sine titolo.

La censura ha ad oggetto la mancanza assoluta di motivazione delle ragioni del rigetto del motivo di appello incidentale sull'incompetenza del Tribunale in favore della sezione specializzata agraria.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La sentenza omette di trattare la questione relativa all'esistenza di un contratto agrario o di un rapporto di enfiteusi.

La sentenza afferma che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un contratto, senza rendersi conto del fatto che in primo grado il Tribunale ha affermato che il convenuto aveva prospettato di essere titolare di una colonia parziaria migliorativa tipica del basso Lazio ai sensi della [L. n. 327 del 1963](#) e, quindi, addirittura titolare di un rapporto assimilabile a quelli di enfiteusi ai sensi della [L. n. 607 del 1966](#). Dunque, non era possibile qualificarlo mero detentore

sine titulo senza valutare il titolo di occupazione prospettato attraverso le adeguate conoscenze tecniche del giudice specializzato. La distinzione tra un rapporto assimilabile a quelli enfiteutici e dunque affrancabile e l'esistenza di un contratto associativo agrario avrebbe richiesto le competenze e le caratteristiche tecniche di un giudice specializzato.

3.1 I motivi secondo terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Le censure hanno tutte ad oggetto il rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore della sezione agraria ma non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come evidenziato dallo stesso ricorrente, in primo grado il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza perché il rapporto prospettato dal C. non rientrava tra quelli di competenza delle sezioni specializzate agrarie, trattandosi di una colonia parziaria miglioratizia tipica del basso Lazio ai sensi della [L. n. 327 del 1963](#).

La Corte d'Appello ha confermato tale statuizione ritenendo che con il motivo di appello incidentale sul rigetto dell'eccezione di incompetenza il C. non abbia dedotto alcun rapporto disciplinato dalla [L. n. 11 del 1971](#).

I motivi di ricorso non colgono la ratio della decisione e lamentano che a fronte della mera prospettazione del suddetto rapporto il Tribunale avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore della sezione specializzata. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, invece, in caso di azione di rilascio o di rivendica, la mera deduzione da parte del convenuto di un rapporto astrattamente ricadente nella competenza della sezione agraria non preclude al Giudice del Tribunale adito di valutarlo prima facie insussistente senza dichiarare la propria incompetenza.

Lo stesso ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25686 del 27/10/2017, Rv. 646833 - 01).

In altri termini il giudice "ordinario", di fronte al quale sia eccepita la sussistenza della competenza del giudice speciale, può evitare la declinatoria di competenza e, quindi, rimettere comunque al giudice specializzato l'accertamento del modo di essere del rapporto, se la stessa deduzione della c.d. agrarietà sia prima facie e, quindi, in limine litis priva di fondamento in modo manifesto.

Nella specie Tribunale e Corte d'Appello hanno appunto evidenziato che il rapporto astrattamente prospettato dal C. di colonia parziaria miglioratizia tipica del Basso Lazio non è tra quelli devoluti alla competenza della sezione specializzata. Nel ricorso questo aspetto non viene colto anche al solo fine di sostenere la sua erroneità. Le censure, pertanto, sono inammissibili.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

(Omissis)